



TAX ALERT
11 aprile 2021

La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di rivalutare beni immateriali giuridicamente tutelati anche se non iscritti nello Stato patrimoniale.

La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Interpello n. 956-343/2021, ha finalmente posto fine alle incertezze in merito alla possibilità di rivalutare fiscalmente, ai sensi dell’articolo 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (“**D.L. 104/2020**”), i beni immateriali che, pur giuridicamente esistenti, non sono mai stati iscritti a Stato patrimoniale essendo i costi sottostanti sempre stati spesi a Conto economico.

Più in particolare, la norma in commento stabilisce che *“i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”*.

Tradizionalmente, la Direzione Centrale, a commento delle precedenti edizioni delle norme di rivalutazione – adottando un approccio piuttosto restrittivo – evidenziando che presupposto per la rivalutazione sarebbe l’iscrizione in bilancio al termine dell’esercizio precedente a quello di riferimento, ha sempre negato tale possibilità.

Tale approccio, fortemente criticato dalla dottrina, ha determinato l’impossibilità per molti operatori di rivalutare beni immateriali autoprodotti, anche di rilevante valore (ad esempio marchi e *know how*), i cui costi erano stati interamente spesi a Conto economico, creando, secondo alcuni, un’ingiustificata disparità di trattamento.

Recentemente, la risposta all’interpello n. 904-2406/2020 della Direzione Regionale della Lombardia aveva aperto alla rivalutazione del *know how* aziendale, affermando che la tutela giuridica del bene immateriale sarebbe idonea a provare l’esistenza del bene, allo stesso modo e con valenza quindi pienamente fungibile rispetto all’iscrizione dello stesso nell’attivo dello

Stato patrimoniale.

Successivamente la Direzione Regionale del Veneto con la risposta all'interpello n. 907-1726/2020 ha negato la possibilità di rivalutare dei marchi "autoprodotti" perché non iscritti nello Stato patrimoniale del bilancio della società. Nello specifico la Direzione Regionale del Veneto ha affermato che *“non si ritiene pertanto possibile riconoscere agli stessi un “valore fiscale” - oggetto di potenziale rivalutazione - trattandosi di asset che, ancorché giuridicamente tutelati, non corrispondono a una specifica appostazione contabile nello stato patrimoniale dell'impresa, nei termini richiesti dall'articolo 110 del D.L. n. 104 del 2020 e delle altre norme, primarie e secondarie, cui tale articolo fa richiamo.”*

In tale contesto di estrema incertezza per gli operatori, è intervenuto l'Organismo Italiano di Contabilità che con il documento interpretativo n. 7, ha ritenuto ammissibile la rivalutazione dei beni immateriali, ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, i cui costi sono stati contabilizzati a Conto economico, pur presentando i requisiti per essere capitalizzati. Più in dettaglio, l'OIC ha motivato la sua posizione ribadendo che tale possibilità debba essere concessa al fine di non generare una disparità di trattamento tra le società che hanno deciso di iscrivere a Conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali.

Ciò premesso, con la Risposta all'Interpello n. 956-343/2021, la Direzione Centrale ha posto fine al dibattito affermando che *“può costituire oggetto di rivalutazione anche il know how sviluppato dalla Società, purché ancora tutelato giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico”*. In specie, la Direzione Centrale, richiamando espressamente il documento interpretativo OIC n. 7, ha concluso che *“in assenza di espresse disposizioni di segno contrario rilevanti ai fini fiscali, l'iscrizione dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione contabile crea il presupposto per il riconoscimento degli stessi anche ai fini fiscali, previo, ovviamente, il pagamento dell'imposta sostitutiva”*.

Tale chiarimento dovrebbe quindi porre fine al dibattito aprendo a molti operatori la possibilità di valutare la convenienza dell'opzione per la rivalutazione anche di taluni beni immateriali autoprodotti.

Si auspica, inoltre, che non intervengano ulteriori disposizioni di segno contrario che – modificando il contesto normativo di riferimento – svuotino di significato tale importantissima apertura.

* * *

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: home@fptax.it Web: fogliandpartners.com

Roma, Via dei Flaminia 141, Tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Ildefonso Schuster 1, Tel: +39 02 09994690

Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.